



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 14 del 23 marzo 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

BONAFONI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VIII – IX – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE

"Disposizioni in materia di agricoltura sociale"

Di iniziativa della Cons. Marta Bonafoni

Firmato digitalmente da:Marta Bonafoni
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Motivo:firma digitale
Luogo:Roma
Data:23/03/2023 16:42:45

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, coerentemente con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea e del proprio Statuto e nel rispetto dei principi all'art 117 lettera m) della Costituzione ed in accordo con i principi della legge 18 agosto 2015, n.141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), riconosce e promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole e di innovazione dei modelli di welfare territoriale favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente.



Art. 2

(Definizioni e attività)

1 Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale, s'intende l'insieme delle attività condotte ed esercitate in forma singola o associata, secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale, dagli operatori dell'agricoltura sociale così come definiti all'art. 3 e rivolte ai soggetti svantaggiati così come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e dal DM 17 ottobre 2017, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 2 comma 4 lettera a) e b) D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, dirette a realizzare:

- a. l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo;
 - b. l'attività socio - educativa e di aggregazione e coesione comunitaria;
 - c. il sostegno e il reinserimento sociale;
 - d. l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo;
 - e. la realizzazione presso gli operatori di agricoltura sociale di cui all'articolo 4 di attività ai sensi degli articoli 21 e 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni e di altre attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari;
 - f. i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alla salvaguardia della biodiversità;
 - g. quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), definito nell'ambito del regolamento di cui al comma 4.;
 - h. ogni altra attività o servizio anche di tipo innovativo finalizzato all'attuazione da quanto previsto art 1 della presente legge.
2. Le attività di agricoltura sociale di cui al comma 1, sono coordinate con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), sono inserite nei Piani sociali di zona di cui all'articolo 48 della legge regionale 11/2016 e sono svolte anche in collaborazione con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole e sociali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, operatori dell'agricoltura sociale e istituzioni locali, al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.
4. Con regolamento regionale sono definiti i requisiti e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1., nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018 "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale".



Art.3

(Ufficio di scopo)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale l'Ufficio di Scopo denominato "Politiche attive per l'agricoltura sociale", con il compito di promuovere e sostenere le attività di agricoltura sociale e la loro integrazione con la programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, in particolare dei soggetti svantaggiati così come definiti al comma 1 dell'articolo 2.
2. L'Ufficio di Scopo supporta e coordina le strutture regionali competenti in materia di Agricoltura e di Servizi sociali nella valutazione e il riconoscimento dei progetti di Agricoltura Sociale, anche al fine di favorirne l'inclusione nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all' articolo 46 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).
3. L'istituzione e l'operatività dell'Ufficio di scopo di cui al comma 1 avviene senza maggior oneri a carico della finanza regionale.



Art.4

(Operatori dell'agricoltura sociale)

1. Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all' articolo 2, comma 1 della legge 141/2015:
 - a) gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, che svolgono attività di agricoltura sociale, come definita dalla legge 141/2015;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo;
 - c) le imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, pur non rientrando tra i soggetti di cui ai paragrafi precedenti, svolgono attività comprese negli ambiti di intervento definiti dal successivo comma 3, in modo continuativo da almeno due anni;
 - d) gli ETS, con almeno un soggetto di cui ai punti a, b, c sono operatori di agricoltura sociale.
2. E' istituito presso l'Ufficio di scopo di cui all'articolo 3, il Registro regionale degli operatori dell'agricoltura sociale (d'ora in poi semplicemente "Registro") composto dalle tipologie di operatori di cui all'art. 1 della presente legge.
3. Gli operatori di cui al comma 1, che si iscrivono al Registro, dovranno indicare in quale dei seguenti ambiti d'intervento operano:
 - a. area per l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di persone svantaggiate come definite al comma 1 dell'articolo 2;
 - b. area socio-assistenziale: prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni tese allo sviluppo di abilità, di capacità e di inclusione sociale;
 - c. area socio sanitaria: prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti coinvolti, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
 - d. area educativa e ludico/ricreativa rivolte ai soggetti svantaggiati e minori e in età pre-scolare: progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.
 - e. L'iscrizione al Registro può avvenire anche nelle forme giuridiche associate stabili.
4. Per favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, conforma la disciplina attuativa relativa all'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali alle specificità dell'agricoltura sociale, anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento delle relative strutture.

Art. 5

(Elenco regionale delle Operatori Agricoltura Sociale)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio è istituito presso l'Ufficio di scopo di cui all'articolo 3 l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.
2. Con il regolamento regionale, di cui all'articolo 2, comma 4., vengono fissati i requisiti soggettivi, i criteri e le procedure per l'iscrizione all'elenco, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.



Art. 6

(Logo degli Operatori di Agricoltura Sociale)

1. Gli operatori di agricoltura sociale iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 4, si avvalgono di un apposito contrassegno da collocare all'esterno dell'azienda agricola, recante la dicitura "Agricoltura sociale Lazio", il cui utilizzo sarà oggetto del regolamento di cui all'art. 2 comma 4.
2. L'uso del contrassegno è concesso alle fattorie sociali che ne fanno richiesta ed è subordinato al mantenimento del requisito di iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 4, nonché al possesso dell'autorizzazione amministrativa e/o SCIA di cui all'art. 7.



Art. 7

(Misure di promozione e sostegno)

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e la pratica dell'agricoltura sociale attraverso l'integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei, nazionali e regionali e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla condivisione dei progetti di agricoltura sociale.
2. La Regione, in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale, incentiva la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine la Regione, di concerto con le organizzazioni professionali agricole e dell'agricoltura sociale promuove la costituzione di tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
3. La Regione sostiene azione di coordinamento, assistenza, informazione, formazione aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla reti di agricoltura sociale in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale definito nell'Art.10, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle realtà di agricoltura sociale.
4. I comuni possono definire idonee modalità di presenza e specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. La Regione, nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta", promuove la commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale.
6. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense di enti pubblici, scolastiche e ospedaliere, possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da agricoltura sociale.
7. La Regione e gli enti locali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, ivi comprese quelle aventi a oggetto i beni confiscati alle mafie, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). La Regione promuove l'utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti.
8. La Regione prevede disposizioni specifiche atte a garantire che gli operatori dell'agricoltura sociale, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, acquisiscano una specifica formazione.



Art. 8

(Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale)

1. Gli operatori di agricoltura sociale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 inviano, quando dovuto, al comune dove hanno sede i fabbricati da utilizzare per le relative attività, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di agricoltura sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 4.
2. L'operatore di agricoltura sociale comunica al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
3. Il comune trasmette alle strutture organizzative competenti, rispettivamente, in materia di agricoltura e servizi sociali, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche al fine di consentire il monitoraggio delle attività di cui all'articolo 13.



Art. 9

(Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale)

1. Possono essere utilizzati per le finalità delle presenti disposizioni i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, di cui all'articolo 2, comma 1.
2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali di cui al comma 1, destinati all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della L. 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
3. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Gli interventi di cui al comma 3 possono riguardare anche l'ampliamento dei volumi esistenti, ai soli fini della realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche
5. Il recupero, il restauro e l'ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche delle zone interessate e in conformità al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).



Art. 10

(Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale)

a) È istituito l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) raccolta di dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
- b) verifica con cadenza annuale dei requisiti essenziali, monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- c) promozione di studi e ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona;
- d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- e) elaborazione e pubblicazione di materiale informativo;
- f) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e sviluppo rurale;
- g) proposizione di linee guida regionali e relativi aggiornamenti in tema di agricoltura sociale.

2. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica per la durata della legislatura stessa e viene rinnovato entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura.

3. L'Osservatorio, i cui componenti sono designati con deliberazione della Giunta regionale, è composto da:

- a) gli assessori regionali all'agricoltura, ai servizi sociali, alla sanità e al lavoro, che assicurano le funzioni di presidenza;
 - b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, servizi sociali, sanità e lavoro o loro delegati;
 - c) 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;
 - d) 3 rappresentanti degli imprenditori agricoli e delle realtà associate di cui all'articolo 2, comma 1., individuati nell'ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
 - e) 3 rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative;
 - f) 1 rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, designato dal Forum del Terzo settore;
 - g) 1 rappresentante dei comuni, designato dall'ANCI regionale;
 - h) 1 rappresentante dell'Università;
 - i) 2 rappresentanti delle reti regionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime.
4. L'Osservatorio fissa le proprie modalità di funzionamento adottando un regolamento interno.
5. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.



Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. I comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività di agricoltura sociale sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti per le materie di propria competenza, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.
2. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
3. I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi all'autorità comunale competente.
4. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.



Art. 12

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la SCIA di cui all'articolo 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
3. L'utilizzo del contrassegno in difformità a quanto previsto dall'articolo 8 e dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 6.000.
4. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3 affluiscono al bilancio regionale; i proventi delle sanzioni di cui al comma 2 affluiscono al bilancio dei comuni territorialmente competenti.



Art. 13

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, la struttura regionale competente sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, il comune sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuto inoltro della SCIA.
3. Alla reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 consegue un provvedimento che impone la cessazione definitiva dell'attività di agricoltura sociale, emanato dalle amministrazioni competenti.
4. Ulteriori modalità applicative dell'articolo 10 possono essere previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4.



Art. 14

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni e ne riferisce a cadenza annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:
 - a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3;
 - b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 9;
 - c) gli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 attivati dai vari soggetti e i risultati conseguiti.



Art. 15

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché contenente norme ordinamentali.



Art. 16

(Norme transitorie)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 4, sono stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro il termine di un anno dalla data suddetta devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti disposizioni.



Relazione

L'agricoltura sociale comprende una pluralità di esperienze ed attività, non riconducibili ad un modello unitario, accomunate dalla caratteristica di realizzare congiuntamente attività agricole e azioni di inserimento socio-lavorativo, attività a carattere sociosanitario, educativo, di formazione, di ricreazione, diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione.

Secondo il Comitato economico e sociale europeo, l'agricoltura sociale costituisce un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura e corrisponde perfettamente al concetto di sviluppo rurale, poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito. Dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato.

L'assenza di uno specifico riferimento legislativo e di una definizione normativa nazionale, non ha impedito l'espandersi di queste pratiche nei territori, sviluppando modelli differenti, in risposta a specifiche esigenze, sulla base di iniziative spontanee e di forme di collaborazione tra gli operatori agricoli e quelli del sociale. Il proliferare di esperienze e la crescente attenzione da parte degli operatori, della società civile e del mondo della ricerca ha stimolato e sollecitato le istituzioni regionali a legiferare in tal senso.

Molte Regioni italiane si sono dotate di uno strumento normativo sull'agricoltura sociale ancora prima dell'approvazione della legge nazionale n. 141/ 2015, "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

La legge 141/2015 promuove l'agricoltura sociale "quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate" e comprende nella definizione di "agricoltura sociale" le attività dirette a realizzare:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La Regione Lazio pur avendo da oltre dieci anni una propria legge sulla diversificazione agricola, non ha riconosciuto fino ad oggi tra le attività integrate e complementari svolte nell'ambito dell'azienda agricola l'agricoltura Sociale. Soltanto con la recente legge regionale "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" (Collegato 2018 alla legge di Bilancio), che ha operato un parziale riordino del comparto della diversificazione agricola, per la prima volta l'agricoltura Sociale è stata inserita tra quelle attività che la Regione annualmente promuove e sostiene, attraverso la propria programmazione economico finanziaria.

La presente proposta di legge intende dare anche alla Regione Lazio una disciplina organica in materia di agricoltura sociale.

L'articolo 1 stabilisce le finalità proprie della legge, riconoscendo l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi da realizzarsi sulla base della legislazione vigente. Tra queste vi è anche la sperimentazione di nuovi modelli di welfare regionale, attraverso



la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali, che costituiscono lo strumento per l'attuazione delle politiche di settore, a sostegno dell'agricoltura sociale.

L'articolo 2 definisce più propriamente le attività di agricoltura sociale e le fattorie sociali, quali imprese agricole e cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 4, della L. 141/2015, che esercitano tali attività. Con regolamento regionale, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sono definiti i requisiti e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale.

L'articolo 3 istituisce l'Ufficio di scopo presso la Presidenza della Giunta regionale.

L'articolo 4 definisce il sistema di riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale ed i diversi ambiti d'intervento nel quale operano.

L'articolo 5 istituisce l'elenco regionale delle fattorie sociali, definendo procedure e modalità per l'iscrizione dei soggetti interessati.

L'articolo 6 istituisce il contrassegno degli Operatori di Agricoltura sociale per coloro che sono iscritti all'Albo.

L'articolo 7 individua le misure di promozione e sostegno dell'agricoltura sociale, attraverso l'integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei, nazionali e regionali e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla condivisione dei progetti di agricoltura sociale. Lo stesso articolo stabilisce come la Regione e gli enti locali possano prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, ivi comprese quelle aventi a oggetto i beni confiscati alle mafie.

L'articolo 8 fissa le procedure amministrative per l'esercizio dell'agricoltura sociale da parte delle fattorie sociali iscritte nell'elenco regionale.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale definendo gli interventi ammessi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale.

L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, fissandone compiti e costituzione. In particolare l'Osservatorio raccoglie i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali, verifica i requisiti essenziali, valutando la qualità dei servizi offerti e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale. Inoltre promuove studi e ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, anche attraverso la proposizione di linee guida regionali in materia.

L'articolo 11 fissa norme di vigilanza e controllo sulle attività di agricoltura sociale.

L'articolo 12 definisce le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che esercitano l'attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'elenco regionale e/o senza aver effettuato la SCIA di cui all'articolo 5.

L'articolo 13 stabilisce i casi di sospensione e cessazione delle attività, in conseguenza delle sanzioni amministrative comminate.

L'articolo 14 prevede la valutazione ed il monitoraggio sullo stato di attuazione della legge da parte della Giunta Regionale che, mediante apposita relazione, ne riferisce a cadenza annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti.

L'articolo 15 definisce le norme finanziarie.

Infine **l'articolo 16** detta norme transitorie per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale, che alla data di entrata in vigore della legge, già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni.

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché contenente norme ordinamentali.